

**COMUNE DI RUFINA**

**Provincia di Firenze**

**REGOLAMENTO**

**del Servizio di**

**ILLUMINAZIONE VOTIVA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del

14/07/2010

## INDICE

- Articolo 1 Oggetto
  - Articolo 2 Forma di gestione
  - Articolo 3 Modalità per la richiesta del servizio
  - Articolo 4 Costo del servizio
  - Articolo 5 Durata del contratto
  - Articolo 6 Validità del contratto
  - Articolo 7 Divieti
  - Articolo 8 Responsabilità
  - Articolo 9 Reclami
  - Articolo 10 Successione e cessione del contratto
  - Articolo 11 Omesso o ritardo pagamento del canone
  - Articolo 12 Entrata in vigore
-

### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nel cimitero del Comune di Rufina.

### **Art. 2 – Forma di gestione**

L'Amministrazione comunale provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture nel cimitero del Comune di Rufina in gestione diretta, avvalendosi del personale in servizio presso il Comune stesso.

La sostituzione delle lampadine non funzionanti è a carico del Comune, anche su segnalazione da parte dell'utente.

### **Art. 3 - Modalità per la richiesta del servizio**

Per usufruire del servizio di illuminazione votiva dovrà essere indirizzata domanda al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, su apposito modulo fornito dal Comune, a lapide installata.

Con l'apposizione del visto del Responsabile dei Servizi Cimiteriali sullo stesso modulo il servizio si intende concesso e perfezionato il rapporto contrattuale tra le parti senza che sia necessario stipulare un ulteriore atto negoziale. Non si dà luogo all'iscrizione a repertorio di tale rapporto contrattuale.

### **Art. 4 - Costo del servizio**

Il costo del servizio di illuminazione votiva è stabilito in tariffa dalla Giunta Comunale ed è a carico dell'utente.

Detto costo comprende:

- a) un contributo fisso, a fondo perduto, da pagarsi al momento della presentazione della domanda di allacciamento, a titolo di rimborso spese;
- b) un canone d'utenza da pagarsi tramite versamento in conto corrente postale:
  - in via anticipata, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda di allacciamento, per i nuovi contratti;
  - in via posticipata ed entro il 30 settembre di ogni anno successivo per i contratti in corso.

Sono comprese nel canone di utenza, a titolo esemplificativo, le seguenti spese:

- le spese di manutenzione e riparazioni;
- la lampadina ed il ricambio delle lampadine fulminate, o mancanti per furto o altro;
- la fornitura di energia elettrica e le altre spese di esercizio del servizio;
- le tasse sul consumo di energia elettrica;
- le spese sostenute per eventuali comunicazioni.

### **Art. 5 – Durata del contratto**

La durata del rapporto contrattuale di cui all'art. 3 è stabilita in anni 1 (uno) con decorrenza 1 gennaio e scadenza 31 dicembre. In caso di primo allacciamento il contratto scade al 31 dicembre nell'anno in corso se l'atto è sottoscritto fra il 1 gennaio ed il 30 giugno, mentre scade il 31 dicembre dell'anno successivo se l'atto è sottoscritto fra il 1 luglio ed il 31 dicembre.

Il rapporto si rinnova tacitamente di anno in anno, salva la facoltà di recesso da parte dell'utente, da esercitarsi mediante disdetta, inoltrata entro il 31 dicembre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Rufina.

La disdetta non dà diritto al rimborso del canone per la parte di tempo non goduta del servizio.

#### **Art. 6 - Validità del contratto**

La validità del contratto di cui al precedente art. 3 è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del canone. Il contratto si intende risolto se, entro il termine di tre mesi dalla scadenza, l'utente non avrà eseguito regolarmente il pagamento. Tale ipotesi, oltre a produrre gli effetti di cui al successivo articolo 11 del presente regolamento, fa sì che, qualora l'utente volesse rinnovare il contratto, dovrà versare nuovamente il contributo fisso di cui al punto a) del precedente articolo 4.

#### **Art. 7 - Divieti**

È vietato agli utenti modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica e fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo qualunque altra azione civile o penale, rimanendo in facoltà del Comune interrompere il servizio stesso.

#### **Art. 8 - Responsabilità**

Il Comune non assume responsabilità per eventuali disservizi dipendenti dalla interruzione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da eventi imprevedibili ed imprevedibili, per riparazioni alla rete ed in genere per fatti imputabili a terzi.

#### **Art. 9 - Reclami**

Qualunque reclamo deve essere presentato in forma scritta.

In caso di reclamo, l'utente non ha diritto di sospendere i pagamenti, da effettuarsi secondo la modalità sopra stabilita.

#### **Art. 10 - Successione e cessione del contratto**

In caso di decesso dell'utente, sarà cura degli eredi comunicare le modifiche da apportare al contratto ai fini della sua cessione.

#### **Art. 11 - Omesso o ritardato pagamento del canone**

Qualora, entro tre mesi dalla scadenza, l'utente non abbia provveduto al pagamento del canone, il Comune, senza preavviso, sospenderà l'erogazione del servizio senza alcun diritto di rivalsa da parte dell'utente.

L'utente sarà altresì tenuto a corrispondere una penale per ritardato pagamento (oltre il trentesimo giorno dalla scadenza), che sarà stabilita dalla Giunta Municipale.

#### **Art. 12 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.